

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DEL COMUNE DI ASOLO

## Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 Presupposto del canone e soggetto passivo.....	2
Art. 3 Commercio su aree pubbliche.....	2
Art. 4 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici: mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.....	2
Art. 5 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	2
Art. 6 Occupazione per commercio itinerante.....	2
Art. 7 Criteri per la determinazione della tariffa.....	3
Art. 8 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	3
Art. 9 Tariffa annuale.....	3
Art. 10 Tariffa giornaliera.....	4
Art. 11 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 12 Riduzioni e maggiorazioni.....	4
Art. 13 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	5
Art. 14 Accertamenti - Recupero canone.....	6
Art. 15 Sanzioni e indennità.....	6
Art. 16 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	7
Art. 17 Sospensione dell'attività di vendita.....	8
Art. 18 Riscossione coattiva.....	8
Art. 19 Entrata in vigore.....	9

### Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone di concessione dei mercati si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di

occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Art. 2 Presupposto del canone e soggetto passivo**

1. Il canone di concessione è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Art. 3 Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del servizio competente con validità stabilita dalla specifica normativa ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

3 Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si applica la disciplina contenuta nei Regolamenti dei mercati del Comune di Asolo e secondo il quadro normativo vigente in materia.

## **Art. 4 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici: mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento del Consiglio comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento comunale del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

## **Art. 5 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dai Regolamenti dei mercati del Comune di Asolo e secondo il quadro normativo vigente in materia.

## **Art. 6 Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità e limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno duecentocinquanta metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Le limitazioni al commercio itinerante sono disciplinate dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche nonché della normativa regionale e nazionale vigente.

### **Art. 7 Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) zona territoriale definita dalla classificazione delle strade in ordine di importanza;
- c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

### **Art. 8 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### **Art. 9 Tariffa annuale**

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 10 Tariffa giornaliera**

1. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.

2. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione e le tariffe fisse per taluni casi particolari sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 11 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione come previsto nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del comune di Asole, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

#### **Art. 12 Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero (ad esempio fiere, autorizzazione temporanea con posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica) si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

5. Per il mercatino dell'antiquariato e collezionismo la Giunta Comunale stabilisce il canone dovuto per ciascuna giornata di occupazione.

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della L. 160/2019, la Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio.

### **Art. 13 Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima delibera del rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo tre rate). Tutti gli importi sono comunque da corrisondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni permanenti o periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31/01; per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 31/01 di ogni anno. Per importi superiori a Euro 250,00 può essere corrisposta in quattro rate con scadenza 31/01 – 30/04 – 31/07 - 31/10.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

#### **Art. 14 Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, e provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi all'ufficio tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il gestore del canone provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

#### **Art. 15 Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

## **Art. 16 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

### **Art. 17 Sospensione dell'attività di vendita**

1. La concessione è sospesa per omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento. La concessione è successivamente revocata nel caso in cui il titolare o l'affittuario della concessione non regolarizzi la propria posizione, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.

### **Art. 18 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Regolamento delle entrate comunali.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

5 Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle entrate riscossioni si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti economicamente non vantaggioso per l'Ente.

7. Per la dilazione e rateizzazione dei pagamenti si rinvia al Regolamento delle entrate tributarie del comune di Asolo.

#### **Art. 19 Entrata in vigore**

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, entra in vigore il 1° gennaio 2021.